



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3037/2020**

tra

VEC SRL

ATTORE

e

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

CONVENUTO

Oggi **5 gennaio 2024** ad ore **9,00** innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:

Per [REDACTED] dell'Avv. AMATUCCI ALESSANDRA

Per AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE l'avv. [REDACTED]

Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:

La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;

- Con decreto del 20.11.23 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.

L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti

Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.

██████████ si riporta al contenuto dei propri atti insistendo per la correttezza della giurisdizione del Giudice Ordinario, per l'inesistenza degli originali e delle prove delle notificazioni e per la correttezza dell'istanza di sospensione ex L. n 228/12. Chiede pertanto l'accoglimento delle domande così come formulate.

██████████ precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n 1 cpc insistendo per l'accoglimento delle stesse. Quanto all'istanza di sospensione ex adverso invocata rappresenta di aver depositato ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Rimini in un procedimento analogo a quello per cui è causa (ordinanza del 26.7.2023 resa nel procedimento RG n 1445/23).

Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.

Il Giudice on
dott. Elena Amadei

Alle ore 16,58 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.

Il Giudice on
dott. Elena Amadei

Avviso di addebito n. 43720160000247987 ruolo 179/2016 e ruolo 180/2016; • Cartella di pagamento n. 13720160002347170 ruolo 1378/2016; • Avviso di addebito n. 43720160001039404 ruolo 705/2016 e ruolo 706/2016; • Cartella di pagamento n. 13720160005202977 ruolo 14/2016 e ruolo; • Cartella di pagamento n. 13720160005421935 ruolo 2330/2016 ; • Cartella di pagamento n. 13720160005808992 ruolo 250198/2016 e ruolo 550049/2016; • Cartella di pagamento n. 13720160006160776 ruolo 250269/2016; Cartella di pagamento n. 13720160007217239 ruolo 3052/2016; • Avviso di addebito n. 43720160002370112 ruolo 1534/2016 e ruolo 1535/2016; • Cartella di pagamento n. 13720170000757257 ruolo 587/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170000757358 ruolo 75/2017 e ruolo 250003/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170004290651 ruolo 46/2017; • Avviso di addebito n. 43720170000297205 ruolo 345/2017 e ruolo 346/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170004736546 ruolo 2203/2017 e ruolo 2204/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170005479233 ruolo 250245/2017; • Avviso di addebito n. 43720170001520555 ruolo 1156/2017 e ruolo 1157/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170006070284 ruolo 550026/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170007177691 ruolo 3097/2017; • Cartella di pagamento n. 13720180002337028 ruolo 25033/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180003077889 ruolo 250129/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180003419666 ruolo 259/2018; • Avviso di addebito n. 43720180001111540 ruolo 780/2018 e ruolo 781/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180003732836 ruolo 14/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180004113328 ruolo 2182/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180004590557 ruolo 2581/2018; • Avviso di addebito n. 43720180001353643 ruolo 1086/2018 e ruolo 1087/2018; • Cartella di pagamento n. 13720190002447492 ruolo 3095/2018, per le ragioni in fatto e in diritto esposte nella superiore narrativa, alle quali qui integralmente ci si richiama; - dichiarare che l’Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa ed ordinare la cancellazione dei ruoli esattoriali così come previsto dai sopra richiamati commi dell’Art 1 della Legge 228/2012; - condannare la resistente al risarcimento dei danni ed alle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da quantificarsi come da D.M. 55/2014 valore massimo così come accettate dal cliente e da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara antistataria ex art 93 cpc.. ...”

Più in dettaglio parte opponente deduceva preliminarmente la competenza del Giudice Ordinario e nel merito lamentava la mancata cancellazione dei ruoli esattoriali a seguito della presentazione della istanza prevista dall’art. 1 comma 537 e ss della legge 228/12 e dello spirare dei relativi termini. Esponeva altresì di aver presentato istanza di esibizione degli originali degli atti esecutivi e delle

notifiche per garantire alla odierna opponente il proprio diritto di difesa, istanza rimasta priva di riscontro.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossioni rassegnando le seguenti conclusioni: “... *In via preliminare di rito: Voglia il Giudice dichiarare la inammissibilità del ricorso in opposizione alla esecuzione in quanto promosso avanti ad un giudice funzionalmente incompetente.*

Nel merito: Voglia il Giudice rigettare ogni domanda inerente la estinzione dei carichi in quanto in alcun modo mai compiutamente verificatesi i presupposti di cui alla Legge 228/2012 art. 1 comma 537 sia con riferimento alle modalità di presentazione e riscontro, sia con riferimento ai comportamenti contrastante sul punto posto in essere dalla VEC, previa fissazione di termine ai sensi dell’art. 616 – 618 c.p.c. per l’introduzione del giudizio di merito avanti al Giudice funzionalmente competente in ragione della materia e del rito. Con vittoria di spese e compensi di giudizio...”

Eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in opposizione all’esecuzione posto che controparte avrebbe dovuto introdurre il presente procedimento con citazione ai sensi dell’art. 615 comma 1 cpc ovvero opporre l’atto avanti al Giudice funzionalmente competente in ragione dei tributi/contributi contenuti nei singoli atti esattoriali. Sempre in via preliminare deduceva il difetto di giurisdizione posto che gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguardavano diversi tributi e contributi. Nel merito contestava la fondatezza della richiesta ex legge 228/2012 ed il disconoscimento della conformità della documentazione operato da controparte.

Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.

L’attrice-opponente ha prospettato l’illegittimità della pretesa fiscale mediante un’azione che investe l’esistenza di fatti estintivi della pretesa maturati, in epoca successiva alla notifica stessa.

Deduceva difatti di aver provveduto in data 14.02.2019 a spedire a mezzo di raccomandata a/r istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 1 comma 537 e seguenti della legge n 228/2012 e che non avendo ricevuto risposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla data del 27.9.2019 dovevano considerarsi verificate le condizioni previste dall’art. 1 comma 540 della legge 228/2012 con la conseguenza che le partite di cui al comma 537 dovevano considerarsi annullate di diritto.

Orbene, ritiene questo Giudice di dover dare applicazione all’interpretazione espressa ripetutamente dal supremo Consesso sul solco del quadro normativo di riferimento costituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall’art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «*restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della*

cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».

Infatti, sulla questione, va evidenziato che la Cassazione a Sezioni Unite, già con sentenza numero 1865/2011, aveva cristallizzato il principio per il quale le intimazioni di pagamento aventi ad oggetto tributi devono essere impugnate dinanzi alla Commissione tributaria indipendentemente dal tipo di vizio eccetto dal ricorrente trattandosi, come la cartella esattoriale e l'avviso di mora, di un atto prodromico, antecedente alla fase esecutiva. Precisava, inoltre la Cassazione, sulla scia delle precedenti sentenze nn. 7388/2007 e 17943/2009, che la giurisdizione delle Commissioni tributarie ha carattere generale e prescinde dal contenuto dei motivi di ricorso.

Peraltro, le Sezioni Unite con ordinanza n. 13913/2017 affermavano, in ordine al riparto di giurisdizione, che: *1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo; art. 9 c.p.c., comma 2); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c., si propongono al giudice ordinario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2).*

Ancora, con più recente pronuncia n. 7822 del 14 aprile 2020, le Sezioni Unite hanno precisato che il confine fra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria, si deve individuare considerando che, quando la legge, nell'art. 2, più volte citato, dice che restano esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica dei noti atti, *“intende dire che alla giurisdizione tributaria risulta riservata la cognizione delle questioni inerenti alla pretesa tributaria non solo se una notifica valida vi sia stata, ma anche se non vi sia stata o se vi sia stata in modo inesistente o in modo nullo. Ne discende che la qualificazione che il legislatore ha fatto con l'aggettivo “successivi” per individuare gli atti dell'esecuzione riservati alla cognizione del giudice ordinario deve essere letta nel senso che comprenda questi atti non solo in quanto succeduti ad una notifica della cartella o dell'intimazione effettivamente e validamente eseguite, ma anche nel senso di comprendere l'ipotesi in cui detti atti siano succeduti ad una notifica nulla o inesistente o mancata. La cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza della notifica non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario per il fatto che è questione che si appartiene alla giurisdizione tributaria. Tale appartenenza non cessa di sussistere in presenza del*

compimento di un atto dell'esecuzione, in quanto esso segna il momento in cui si verifica la possibilità di conoscenza dell'esistenza della cartella o dell'intimazione, che il vizio o la mancanza della notifica non ha garantito, così rendendosi possibile solo con quel compimento ed in quel momento l'impugnazione di detti atti e la contestazione della pretesa tributaria, sia in via formale (cioè proprio e/o anche per il vizio o la mancanza di notificazione), sia in via eventualmente sostanziale (cioè con riferimento alla sussistenza della pretesa indicata nella cartella).

L'atto esecutivo in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell'intimazione, assumeva il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenziava al contribuente l'esistenza di detti atti e, dunque, lo poneva in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica”.

Infine, con le sentenze n. 12642/2021 nonché nn. 1394 e 8465 del 2022 e da ultimo con ordinanza n. 16986/2022, le S.S.UU. sono tornate ancora una volta sulla questione della ripartizione delle competenze tra giudice tributario e quello ordinario in materia di riscossione di tributi (erariali e non), ribadendo che: se, avendo riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che sia stata validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Il tutto, nel solco dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992, il quale dispone che “*restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento*”.

Ciò precisato occorre altresì premettere che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “*concisamente*” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “*rilevanti ai fini della decisione*” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “*omesse*” (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Nel merito, la contestazione riguarda esclusivamente l'omesso riscontro dell'Amministrazione finanziaria a fronte della domanda avanzata dall'odierna attrice opponente ai sensi dell'art. 1 co. 537 della Legge n. 228/2012 e la mancata sospensione delle attività di riscossione.

La citata normativa prevede, invero, l'obbligo di sospensione immediata della riscossione a seguito di specifica istanza del contribuente e riguarda sia gli avvisi di accertamento esecutivi che le cartelle di

pagamento. L'art. 1 (commi da 537 a 544) dispone che il debitore possa presentare una dichiarazione, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, documentando l'eventuale illegittimità degli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero della successiva cartella di pagamento o dell'avviso per il quale si procede. Le cause, tassativamente indicate, possono essere relative all'insussistenza del credito (prescrizione, decadenza, pagamento o sgravio intervenuti in data antecedente all'iscrizione a ruolo) ovvero alla sua inesigibilità (sospensione amministrativa, giudiziale o pagamento già effettuato).

Come premesso, la dichiarazione *de qua* impone per l'Agenzia delle Entrate Riscossione la sospensione del recupero coattivo, a condizione che le contestazioni siano ascrivibili all'ambito citato e che la domanda sia tempestiva. Solo in tali casi, l'agente della riscossione può astenersi dal proseguire, con l'onere di trasmettere, nei dieci giorni successivi, l'istanza del contribuente all'Ente creditore. Quest'ultimo, a sua volta, avrà sessanta giorni di tempo per accogliere le doglianze del debitore e disporre lo sgravio ovvero per disporre la ripresa delle attività di recupero, tramite canale telematico, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando la propria decisione sia al debitore che all'incaricato della riscossione.

È chiaramente evincibile dal dettato normativo come la risposta del creditore debba essere espressa. La procedura illustrata, d'altronde, è volta proprio ad evitare il contenzioso con il contribuente attraverso un procedimento amministrativo che, per un verso, mira a consentire all'ente impositore di svolgere le opportune verifiche e, per altro, persegue un'importante finalità deflattiva.

L'inerzia dell'ente impositore, protratta per oltre duecentoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, assume infatti, per il legislatore, la valenza di silenzio assenso, comportando l'inefficacia di tutti gli atti cautelari ed esecutivi, eventualmente già posti in essere per il recupero.

In caso di omissione del prescritto riscontro, peraltro, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione viene automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

Ebbene risulta documentalmente provato che l'opponente abbia provveduto in data 14.02.2019 a spedire a mezzo di raccomandata a/r istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 comma 537 e seguenti della legge n 228/2012.

L'ADER si è costituita replicando che la raccomandata non conteneva alcuna istanza, trattandosi soltanto di un plico contenente estratti di ruolo.

La lettura della predetta missiva (prodotta in atti sub doc. 1 fascicolo parte opponente) consente di appurare l'astratta riconducibilità della stessa all'ambito di applicazione del citato comma 538,

potendosi rintracciare tra i suoi motivi anche l'asserita prescrizione del diritto fatto valere e la decadenza dai termini *ex lege* fissati.

Non vi sono elementi contrari per ritenere che l'istanza non sia conforme a quella prodotta in atti.

A ciò aggiungasi che come chiaramente evincibile dal dettato normativo l'esame della fondatezza di quanto dichiarato dal contribuente è riservato, in via esclusiva, all'ente creditore, titolare della pretesa.

Non risulta nemmeno che l'ente creditore abbia ritualmente inviato tanto al contribuente quanto all'ente riscossore l'avviso di non idoneità della dichiarazione a sospendere l'esecuzione, ai sensi del comma 539 della citata legge, atto che costituisce un presupposto imprescindibile per poter procedere ritualmente a riscossione coattiva.

Conseguentemente l'effetto caducatorio "ex lege" è assorbente rispetto ad ogni altra questione.

Pertanto, poiché nel termine perentorio di 220 giorni alcuna comunicazione è mai pervenuta le partite oggetto della dichiarazione devono pertanto essere annullate di diritto ai sensi dell'art. 1 co. 537 della Legge n. 228/2012.

Resta assorbita ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).

Quanto alle spese processuali sussistono tuttavia giusti motivi per operare la compensazione delle stesse in ragione della non contestata esistenza dei crediti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità seguenti atti: • Avviso di addebito n. 43720140001926776 ruolo 1432/2014 e ruolo 1433/2014; • Avviso di addebito n. 43720140002370550 ruolo 1731/2014 e ruolo 1732/2014; • Cartella di pagamento n. 13720150001673244 ruolo 1617/2015; • Cartella di pagamento n.13720150001673345 ruolo 250008/2015; • Cartella di pagamento n. 13720150003401125 ruolo 43/2015; • Avviso di addebito n. 43720150000226576 ruolo 291/2015 e ruolo 292/2015; • Avviso di addebito n. 43720150001214606 ruolo 923/2015; • Avviso di addebito n. 43720150001384329 ruolo 1050/2015 e ruolo 1051/2015; • Cartella di pagamento n. 13720160000139434 ruolo 250450/2015; • Avviso di addebito n. 43720160000247987 ruolo 179/2016 e ruolo 180/2016; • Cartella di pagamento n. 13720160002347170 ruolo 1378/2016; • Avviso di addebito n. 43720160001039404 ruolo 705/2016 e ruolo 706/2016; • Cartella di pagamento n. 13720160005202977 ruolo 14/2016 e ruolo; • Cartella di pagamento n. 13720160005421935 ruolo 2330/2016 ; • Cartella di pagamento n. 13720160005808992 ruolo 250198/2016 e ruolo 550049/2016; • Cartella di pagamento n. 13720160006160776 ruolo 250269/2016; Cartella di pagamento n.

13720160007217239 ruolo 3052/2016; • Avviso di addebito n. 43720160002370112 ruolo 1534/2016 e ruolo 1535/2016; • Cartella di pagamento n. 13720170000757257 ruolo 587/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170000757358 ruolo 75/2017 e ruolo 250003/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170004290651 ruolo 46/2017; • Avviso di addebito n. 43720170000297205 ruolo 345/2017 e ruolo 346/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170004736546 ruolo 2203/2017 e ruolo 2204/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170005479233 ruolo 250245/2017; • Avviso di addebito n. 43720170001520555 ruolo 1156/2017 e ruolo 1157/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170006070284 ruolo 550026/2017; • Cartella di pagamento n. 13720170007177691 ruolo 3097/2017; • Cartella di pagamento n. 13720180002337028 ruolo 25033/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180003077889 ruolo 250129/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180003419666 ruolo 259/2018; • Avviso di addebito n. 43720180001111540 ruolo 780/2018 e ruolo 781/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180003732836 ruolo 14/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180004113328 ruolo 2182/2018; • Cartella di pagamento n. 13720180004590557 ruolo 2581/2018; • Avviso di addebito n. 43720180001353643 ruolo 1086/2018 e ruolo 1087/2018; • Cartella di pagamento n. 13720190002447492 ruolo 3095/2018,

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 *sexies* c.p.c.,

Rimini, 5 gennaio 2024

Il Giudice on
dott. Elena Amadei